

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARBARESCHI, RODA, BERMANI, PASSONI, BANFI, ARNAUDI, MACAGGI, DI PRISCO, MARIOTTI, PICCHIOTTI, MILILLO, BERNARDI, SCHIAVETTI, TOLLOY, NENNI Giuliana e BONAFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1963

Sospensione degli sfratti

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli sfratti posto all'ordine del giorno della Nazione prima ancora che del Parlamento ha assunto aspetti che non esitiamo a definire estremamente preoccupanti, per non dire addirittura drammatici.

La carenza di abitazioni acuitasi col tempo, specialmente nei grossi centri urbani, con spiccata accentuazione nel Nord Italia a causa del noto fenomeno dell'inurbamento, congiunto con lo spostamento massiccio delle popolazioni del Mezzogiorno verso i centri industriali, ha dato luogo ad un insopportabile fenomeno di speculazione edilizia. Chi abita nei grandi centri conosce l'angosciosa situazione in cui sono posti i lavoratori ed i medi ceti produttivi, i primi in quanto sacrificano una parte assai note-

vole dei loro salari, i secondi in quanto sopportano incidenze gravose sui loro modesti bilanci.

In attesa che la legislazione attuale in materia di locazione degli immobili venga organicamente riveduta ed aggiornata al lume delle attuali esigenze sociali ed economiche dei lavoratori e soprattutto per quanto attiene all'equità dei canoni, è indispensabile che il Parlamento provveda con immediatezza indilazionabile ad arginare la marea degli sfratti che in questi giorni ha assunto proporzioni tali da dare luogo a turbamenti dell'ordine pubblico.

Il nostro disegno di legge ha perciò semplicemente carattere di urgentissimo e transitorio rimedio ad una situazione che non ammette rinvio di sorta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È sospesa, per la durata di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione degli sfratti nei confronti dei conduttori di immobili destinati ad uso di abitazione o ad attività artigianale o professionale, anche per le locazioni che non siano soggette a regime vincolistico.

Art. 2.

La presente legge non si applica:

a) nel caso di sfratto per morosità o per inadempimento contrattuale accertata con sentenza passata in giudicato;

b) nel caso di urgente ed improrogabile necessità del locatore a sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1950, n. 120, pure accertata con sentenza passata in giudicato.

Art. 3.

La presente legge si applica anche agli sfratti in corso.